TESTO UNICO IN MATERIA DOGANALE

Art. 315

Immissione in consumo senza autorizzazione di merci in temporanea importazione

Oltre a quanto previsto nell'articolo 198, nei casi di immissione in consumo nel territorio doganale, senza autorizzazione del capo della circoscrizione doganale, di merci temporaneamente importate che non soddisfano alle condizioni previste dagli articoli 9 e 10 del trattato istitutivo della Comunita' economica europea, si applica la pena pecuniaria da lire ventimila a lire cinquecentomila, senza pregiudizio delle altre sanzioni eventualmente applicabili per effetto di altre disposizioni.

Versione in vigore dal 12 aprile 1973, non più in vigore dal 1 aprile 1998 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Testo unico in materia doganale
Estremi	Decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43
Titolo	VII — Violazioni doganali
Capo	II — Contravvenzioni ed illeciti amministrativi
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 28 marzo 1973

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/testo-unico-in-materia-doganale/art-315-immissione-in-consumo-senza-autorizzazione-di-merci-in-temporanea/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it